

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA**

SEMINARIO giovedì 7 settembre

“Stesura e presentazione del PAPMAA: aspetti agronomici, urbanistici e di sicurezza legati alla progettazione rurale e responsabilità civili e penali del professionista”

“Parametri tecnici di progettazione legati agli aspetti agronomici delle costruzioni rurali”.

Dott. Ing. Carlo Bibbiani, Dip. Scienze Veterinarie, Università di Pisa

Costruzioni rurali

I fabbricati rurali strumentali sono quelle costruzioni indispensabili per lo svolgimento dell'attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e tutte le attività collegate). Essi sono accatastati nella categoria **D/10** (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Nella specie, i **fabbricati rurali strumentali** devono essere utilizzati per:

- proteggere le piante;
- conservare i prodotti agricoli;
- custodire macchine agricole, attrezzature e scorte necessarie per la coltivazione o l'allevamento;
- l'allevamento e il ricovero degli animali;
- l'abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola, regolarmente assunti a tempo indeterminato o determinato (impiegati per minimo 100 giorni l'anno);
- l'attività di alpeggio nelle zone di montagna;
- uso di ufficio dell'azienda agricola;
- manipolare, trasformare, conservare, valorizzare o commercializzare i prodotti agricoli;
- esercitare l'attività agricola in maso chiuso (un'antica forma di proprietà diffusa nelle zone alpine).

PROGRAMMI AZIENDALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA)

Il *PAPMAA*, disciplinato dagli artt. 74 e 84 della [legge regionale 65/2014](#), è uno strumento di **programmazione del territorio** rurale di durata decennale ed è redatto dall'imprenditore agricolo.

La realizzazione di un *PAPMAA* è garantita da **una convenzione o atto d'obbligo unilaterale**, può essere modificato in ogni momento per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali...

Gli interventi di sviluppo e/o trasformazioni aziendali da attuarsi tramite *PAPMAA* sono:

- a) **trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici**, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale (ampliamento *una tantum*, trasferimenti di volumetrie);
- b) **ristrutturazioni urbanistiche**;
- c) **costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse**;
- d) **costruzione di nuovi annessi agricoli**.

PROGRAMMI AZIENDALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA)

Le ristrutturazioni urbanistiche;

La norma individua tali interventi come quelli rivolti a **sostituire** l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio.

Capo III - Disposizioni sul territorio rurale - Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 72

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, **sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola**, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:
 - a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 71, comma 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
 - b) ristrutturazioni urbanistiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:
 - a) siano **salvaguardati i caratteri** dell'edilizia **storico** testimoniale;
 - b) **siano rispettate le superfici fondiari minime previste nel PTC** o nel PTCM oppure, in mancanza, nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 - **Norme per il governo del territorio.**

Capo III- Disposizioni sul territorio rurale -Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 73

Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La **costruzione di nuovi edifici rurali** è consentita all'imprenditore agricolo **soltanto se necessaria** alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.

Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 - **Norme per il governo del territorio.**

Capo III- Disposizioni sul territorio rurale -Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 73

Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

- a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale,** presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.**

L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio.

Capo III- Disposizioni sul territorio rurale -Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 73

Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 specifica i casi in cui è **consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi**, strettamente necessari all'attività delle **aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi** per la presentazione del programma aziendale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici generali o dal piano operativo del comune.

La realizzazione di tali annessi non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio.

Capo III - Disposizioni sul territorio rurale - Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 74

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, **l'imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale**, di seguito denominato "programma aziendale", avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.
2. **L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi**
3. Il programma aziendale è presentato **al comune o ai comuni** competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione.

Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio.

Capo III - Disposizioni sul territorio rurale - Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 74

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

4. Per l'**approvazione** del programma aziendale, **il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti** e, in caso di esito positivo, può convocare una **conferenza di servizi**, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di:

a) **acquisire tutti i pareri**, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM;

b) **valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti;**

c) **verificare la compatibilità paesaggistica** degli interventi edilizi in esso contenuti con il **PIT**.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 - **Norme per il governo del territorio.**

Capo III - Disposizioni sul territorio rurale - Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 74

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

6. In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- a) **ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale** in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73;
- b) **a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti**, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
- c) **ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli**, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 - **Norme per il governo del territorio.**

Capo III - Disposizioni sul territorio rurale - Sezione II

Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 74 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

d) a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;

e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

....**13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali**, in attuazione dell'articolo 107, comma 4, nonché quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Art. 3. Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (art. 70, c. 3, lett. b) della l.r. 65/2014)

1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei,, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

- a) silos; b) tettoie; c) concimaie, basamenti o platee;**
- d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
- e) serre fisse;**
- f) volumi tecnici ed altri impianti;
- g) manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
- i) **vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;**
- l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;**
- m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Art. 3.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a **permesso di costruire.....**

Per la realizzazione delle **serre fisse** devono essere rispettate le condizioni indicate all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.A condizione che:

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, **l'installazione di serre** di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:

a) **l'altezza massima** non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

b) **le distanze minime**, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine

è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il
governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.**

Art. 4

Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (art. 72, c. 1, lett. b ter) e art. 73, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall'imprenditore agricolo professionale al Comune.

3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che per la conduzione sono necessarie almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un'unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Art. 5

Superfici fondiari minime (art. 73, commi 2 e 4 e art. 82, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. Le superfici fondiari minime da mantenere in produzione **necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'articolo 73** della l.r. 65/2014, oppure da mantenere in produzione **in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali**, di cui all'articolo 82, in assenza di tali definizioni nel PTC o nel PTCM.

Piano Territoriale di Coordinamento - Variante 2012

Art. 64. – Nuova edificazione di annessi rustici nelle zone agricole

64.1 Disposizioni generali

64.2 Superfici fondiari minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione alle attività colturali (art.3 comma 4 e art.3 comma 5bis L.R. 64/95)

64.3 Superfici fondiari minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione all'esercizio di attività zootecniche (art.3 comma 4 e art. 3 comma 5 bis L.R. 64/95)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Art. 6

Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (art. 73, c. 5 della l.r. 65/2014).

1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiari di cui all'articolo 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire...

4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiari minime è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle attività:

a) allevamento **intensivo** di bestiame;

b) **trasformazione/lavorazione e vendita diretta** dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;

c) **acquacoltura**; d) **allevamento** di fauna selvatica;

e) cinotecnica; f) **allevamenti zootecnici** di specie zootecniche minori;

g) **allevamento di equidi.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della LR.65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

1. Il programma aziendale è presentato dall'avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell'ARTEA.

2. Il comune richiede il parere di cui all'articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014, **di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti** utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente.

Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo *,la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

*(ovvero quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola; oppure (Art 107 c4,c.) se gli interventi di ristrutturazione urbanistica causano perdita di destinazione d'uso agricola.

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

(art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

3. Il **programma aziendale** specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale **e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi**, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 65/2014 e, **nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti**, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, **il programma deve contenere una apposita documentazione**, anche al fine di dimostrare l'eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC o PTCM. Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

5. Il **programma aziendale** contiene i dati e le informazioni seguenti:

a) l'anagrafica aziendale;

b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda con riferimento a:

1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;

2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;

3) la **determinazione delle ore lavoro** necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1250 del 21 dicembre 2015 e successive modifiche.

4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

5) gli **edifici esistenti** con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi (V) e superfici utili (Su), legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;

7) l'individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, laddove presenti, nei rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico,

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

5. Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti:

c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:

1) **l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;**

2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla d.g.r. n. 1250/2015 e successive modifiche.

4) **gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate**, con riferimento all'articolo 68 della l.r. 65/2014, e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all'articolo 74, comma 6, lettera c) della l.r. 65/2014;

5) **gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;**

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il **potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse** accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato, evidenziando:

1) **gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti** con l'assetto complessivo dell'azienda e **con le finalità economiche e strutturali del programma** e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

2) **gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali**, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

3) **gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale**, nonché gli eventuali interventi di **ristrutturazione urbanistica**, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici, o di **mutamento della destinazione d'uso agricola**

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

- e) la **verifica di conformità** degli interventi programmati con la vigente **strumentazione urbanistica e regolamentare del comune**;
- f) la **relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi** degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;
- g) **l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso**. Tale indicazione consiste in un coerente crono-programma delle attività con indicati:
 - 1) gli interventi agronomici**;
 - 2) gli interventi di miglioramento ambientale** ove previsti in relazione all'articolo 68, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014;
 - 3) gli interventi di natura edilizia subordinati** alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.

6. Il **comune registra sull'anagrafe regionale delle aziende agricole** di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2000 **gli estremi della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo** di cui all'articolo 74, comma 5 della l.r. 65/2014 **per singola particella catastale**.

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
(art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

[C:\Users\bib\Desktop\Costruzioni\Seminaro 7 Settembre 2017\
PMA modulistica parere agronomico.docx](C:\Users\bib\Desktop\Costruzioni\Seminaro 7 Settembre 2017\ PMA modulistica parere agronomico.docx)

C:\Users\bib\Desktop\Costruzioni\PAPMAA_Casole \Modulo provincia PMAA 2015-
medcom1727

C:\Users\bib\Desktop\Costruzioni\PAPMAA_Radda-in-Chianti \AGR01_REV01_2016

**PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE
DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE**

(P.A.P.M.A.A.)

Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 – Territorio Rurale

Titolo IV Capo III - Disposizioni sul territorio rurale

Regolamento di attuazione n. 63/R del 25/8/2016

contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale art. 7.

Piano Territoriale di Coordinamento - Variante 2012

Art. 64. – Nuova edificazione di annessi rustici nelle zone agricole

64.2 Superfici fondiari minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione alle attività colturali (art.3 comma 4 e art.3 comma 5bis L.R. 64/95)

e) seminativo

(seminativo irriguo, colture seminatrici, seminativo arborato, prato, prato irriguo)

e.1. *Nel sistema agricolo di pianura:*

- superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
ammissibilità di annessi agricoli
ad uso **magazzino di cereali in silos** per 180 metri cubi di volume,
ad uso **magazzino di cereali in fabbricati rurali** per metri quadrati 20 di superficie utile,
ad uso **stoccaggio foraggi**, per metri quadrati 40 di superficie utile,
ad uso **ricovero attrezzi**, per metri quadrati 50 di superficie utile;
- superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
ammissibilità di un incremento del volume suindicato
ad uso **magazzino di cereali in silos** di 30 metri cubi, del volume suindicato
ad uso **magazzino di cereali in fabbricati rurali** di 3,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
ad uso **stoccaggio foraggi** di 7 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
- superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari:
ammissibilità, ad uso **ricovero attrezzi**, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
- superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari:
ammissibilità, ad uso **ricovero attrezzi**, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
- superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari:
ammissibilità, ad uso **ricovero attrezzi**, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;

Piano Territoriale di Coordinamento - Variante 2012

Art. 64. – Nuova edificazione di annessi rustici nelle zone agricole

64.3 Superfici fondiari minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione all'esercizio di attività zootecniche (art.3 comma 4 e art. 3 comma 5 bis L.R. 64/95)

A) allevamenti di bovini:

a.1. nell'ambito del *subsistema della pianura alluvionale*:

- superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:

ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:

ad uso **stalle di tipo moderno aperto** per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 70 di superficie utile,

ad uso **stalle di tipo moderno aperto** per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile,

ad uso **stalle chiuse** per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 100 di superficie utile,

ad uso **stalle chiuse** per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,

- superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:

ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 11,5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 20 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;

a.2. nell'ambito del *subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre*:

è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini

a.3. nell'ambito del *subsistema dei Monti Pisani*

è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini;

a.4. nell'ambito dei *subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi*:

- superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:

Delibera_n.1250_del_21-12-2015-Allegato-A

Allegato A

PRODUZIONI VEGETALI

Cod Occupazione Suolo	Occupazione Suolo	Cod Destinazione	Destinazione	Cod Uso	Uso	Qualita	Ore_ha (Fonte parametro: L.R. 30/2003)	Percentuale Maggiorazione Trasformazione	Percentuale Maggiorazione Commercializzazione	Produzione Standard (Fonte parametro: tabella CRA - INEA "Produzioni 2010")
195	ABETE	0		0			10	0	0	-
195	ABETE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	0			10	0	0	-
973	ACACIA SALIGNA	0		0			10	0	0	-
321	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	0		0			450	20	20	8.889,00
178	ACERO	0		0			10	0	0	-

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Codice specie ISTAT	Specie/razza	Categoria e unità di misura	Fonte dato aziendale in Anagrafe di ARTEA	Ore/capo (Fonte parametro: L.R. 30/2003)	Percentuale Maggiorazione Trasformazione	Percentuale Maggiorazione Commercializzazione	Produzione Standard €/capo/anno (Fonte parametro : tabella CRA - INEA "Produzioni 2010")	UBA/capo (Fonte parametro: All. V Reg. 1974/2006)
0121	BOVINI	n. capi da 0 a 6 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	921	0
0121	BOVINI	n. capi da 6 a 24 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	600	0,6
0121	BOVINI	n. capi oltre 24 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	949	1
0129	BUFALINI	n. capi da 0 a 6 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	921	0
0129	BOVINI	n. capi da 6 a 24 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	600	0,6
0129	BOVINI	n. capi oltre 24 mesi	Registro bovini Banca Dati Nazionale (Teramo)	60	20	20	949	1
0124	OVINI	n. capi maggiori di 6 mesi	Registro di stalla ovicaprini (ID 244)	12	10	20	274	0,15
0125	CAPRINI	n. capi maggiori di 6 mesi	Registro di stalla ovicaprini (ID 244)	12	10	20	295	0,15
0122	SUINI	n. lattonzoli < 20 kg.	Registro di stalla suini (ID 286)	20	10	20	297	0,027
0122	SUINI	n. scrofe	Registro di stalla suini (ID 286)	20	10	20	1660	0,5
0122	SUINI	n. altri suini (verri e suini da ingrasso)	Registro di stalla suini (ID 286)	20	10	20	565	0,3
0126	EQUINI	n. equini maggiori di 6 mesi	Registro di stalla equini (ID 288)	50	0	0	597	1
5	AVICOLI	n. broilers	Registro di stalla specie minori (ID 287)	1,5	10	10	19,19	0,007
5	AVICOLI	n. galline ovaiole	Registro di stalla specie minori (ID 287)	1,5	10	10	27,53	0,014
5	AVICOLI	n. tacchini e oche	Registro di stalla specie minori (ID 287)	1,5	10	10	54,85	0,025
8	CUNICOLI	n. conigli	Registro di stalla specie minori (ID 287)	1,5	10	10	70	0,007
7	API	n. arnie	Registro di stalla specie minori (ID 287)	10	20	20	44	0,01
9	STRUZZI	n. struzzi	Registro di stalla specie minori (ID 287)	6	10	20	1048	0
10	CANIDI	n. cani	Registro di stalla specie minori (ID 287)	35	0	10	200	0
11	ELICIFORMI	mq. area di allevamento chiocciole	Registro di stalla specie minori (ID 287)	20	10	20	4,5	0
12	VERMI	tonnellate di produzione/anno	Registro di stalla specie minori (ID 287)	40	0	0	0	0
13	CAMELIDI	n. alpaca	Registro di stalla specie minori (ID 287)	14	10	20	0	0
14	TESTUGGINI	n. tartarughe	Registro di stalla specie minori (ID 287)	1	0	0	0	0
15	ALTRE	n. cervi,cinghiali,mufioni,daini, caprioli	Registro di stalla specie minori (ID 287)	20	10	20	0	0,4

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

Sono oggetto dei presenti indirizzi tecnici tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti:

- **la produzione o la trasformazione di beni,**
- **la fornitura di servizi,**
- **il deposito o la movimentazione di sostanze.**

E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89).

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

2. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici, i locali degli edifici di cui sopra sono così classificati:

2.1 Locali di categoria 1

- **Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa** (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla *categoria 2*).
- Archivi e **magazzini con permanenza di addetti** (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti).

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

2.2 Locali di categoria 2

- **Uffici di tipo amministrativo e direzionale**
- Studi professionali
- Sale lettura, sale riunioni
- **Ambulatorio aziendale/camera di medicazione.**
- **Refettorio**
- **Locali di riposo**

2.3 Locali di categoria 3

- **Spogliatoi - Servizi igienici – WC – Docce - Disimpegni**
- Archivi e **magazzini senza permanenza di addetti, depositi** (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile)

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale - AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.1 Caratteristiche dei locali di categoria 1.

3.1.1 Altezze

Per i locali di *categoria 1* **l'altezza media deve essere non inferiore a m .3** – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali.

Per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

3.1.2 Superficie minima dei locali.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, **la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere m² 9.**

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.1 Caratteristiche dei locali di categoria 1.

3.1.3 Illuminazione naturale.

I locali appartenenti alla *categoria 1* ***devono essere illuminati con luce naturale*** proveniente da aperture attestate su spazi esterni.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

= 1/8 della superficie utile del locale,

se la superficie del locale è inferiore a m² 100;

= 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di m² 12,5

se la superficie del locale è compresa tra m² 100 e 1000;

= 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di m² 100,

se la superficie del locale è superiore a m² 1000.

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.1.7. Areazione naturale.

Tutti i locali appartenenti alla *categoria 1* devono essere dotati di **superfici** apribili attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.

La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:

= **1/8 della superficie utile del locale**, se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;

= **1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 m²**, se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 m²;

= **1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,5 m²**, se la superficie del locale è superiore a 1000 m².

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale - AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.2 Caratteristiche dei locali categoria 2 e 3

3.2.1.a Altezze locali categoria.2

Per i locali di *categoria 2 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,70*

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

3.2.1.b Altezze locali categoria 3

Per i locali di *categoria 3 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,40*

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,00 m.

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.2.2 a Superficie dei locali di categoria 2

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di *categoria 2* la **superficie utile minima deve essere:**

= **uffici**, studi professionali **5 m² per addetto**, con una s.u. minima di **m² 9**;

= **ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti)** s.u. minima **m² 9**;

= **sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti)** m² **1,5 per utilizzatore per turno**, con s.u. minima di m² **9**.

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale - AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

3.2.2.b Superficie dei locali di categoria 3

Per i seguenti locali di *categoria 3* devono essere rispettate le seguenti s.u. minime:

= spogliatoi (quando previsti): m² 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di m 1,2 e s.u. minima di m² 4;

= **servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno m² 2;** nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 m² con lato minimo comunque non inferiore a m 0,9.

I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di **categoria 1 e 2**, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno.

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale - AZIENDE USL Dipartimenti di
Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI
LAVORO

5.3 Dotazione dei servizi igienico assistenziali.

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

= wc, preferibilmente distinti per sesso;

= lavandini

Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente,
devono essere presenti:

= docce, distinte per sesso;

= spogliatoi, distinti per sesso;

= ambulatorio / camera di medicazione;

= refettorio;

= locale di riposo.

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale - AZIENDE USL Dipartimenti di Prevenzione

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

5.3 Dotazione dei servizi igienico assistenziali.

E' opportuno che il numero dei servizi igienico assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

= **wc: almeno uno ogni 10 lavoratori** (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;

= **lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori** (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;

= **docce: almeno una ogni 10 lavoratori** (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte, lo richiedano.

I fabbricati rurali: i ricoveri per l'allevamento zootecnico.

le norme riguardanti, la tutela del benessere durante la fase d'allevamento sono le seguenti:

L. 623/1985 "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979"

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. (11G0166) *(GU n.180 del 4-8-2011)*

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122

Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (11G0164) *(GU n.178 del 2-8-2011)*

D.Lgs 146/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

D.Lgs 267/2003 "Attuazione della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento", e succ. modif.

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181

Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. (10G0198) [GU Serie Generale n.259 del 05-11-2010](#)

I fabbricati rurali: i ricoveri per l'allevamento zootecnico.

La **zootecnia biologica** trova le sue norme di riferimento nei regolamenti EU 834/07

e 889/08 emanati per definire le norme applicative del primo e nelle successive modifiche contenute nei regolamenti

- 967/08,

- 1254/08

- 710/09

Il riconoscimento dell'attività secondo il metodo biologico è la notifica di produzione, che corrisponde all'impegno dell'azienda a rispettare, da quel momento, le norme di produzione biologiche contenute nella normativa comunitaria, **indicando superfici, tipologia di allevamento, strutture**, su cui si intende operare.

I fabbricati rurali: i ricoveri per l'allevamento zootecnico.

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

- 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
- 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
- 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
- 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
- 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
- 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
- 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento; 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

I ricoveri per l'allevamento zootecnico biologico .

Tab. 2 Superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione per le varie categorie e specie di animali

Bovini, equidi, ovini, caprini e suini			
	Superfici coperte (superficie netta disponibile)		Superfici scoperte (spazi liberi escluso pascolo)
	Peso vivo minimo (kg)	(m2/capo)	(m2/capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1m2/100 Kg	3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 Kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori riproduttori		10	30
Ovini e Caprini		1.5 per capo	2.5 per capo
		0.35 per agnello	0.5 per agnello
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 gg		7.5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50 kg	0.08	0,6
	fino 85 kg	1.01	0,8
	Fino a 110 kg	1.03	1
	Oltre 110 kg	1.05	1,2
Suinetti	Oltre 40 gg e fino a 30 kg	0.06	0,4
Suini riproduttori		2.5 per scrofa	1.9 per scrofa
		6 per verro	8

I fabbricati rurali: i ricoveri per l'allevamento zootecnico biologico.

Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della

Art. 5 Superfici fondiari minime.

2. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiari minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.

Tab. 3 Superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione

Avicoli				
	Superfici coperte (superficie netta disponibile)			Superfici scoperte (m ² di superficie in rotazione per capo)
	Animali per m ²	cm di trespolo per animale	per nido	
Galline Ovaiole	6	18	7 per ovaiole <i>se nido comune 120 cm per volatile</i>	4 a condizione che non si superino i 170 kg/N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10 con un max di 21 kg di pv per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche <i>nel rispetto dei 170 kg/N/ha/anno</i>
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 con un max di 30 Kg di pv per m ²			2,5 a condizione che non si superino i 170 kg/N/ha/anno

I fabbricati rurali: i ricoveri per l'allevamento zootecnico.

Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini con meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi oltre i 2 anni	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

Tab.4 Numero massimo di animali per ettaro in base a 170 Kg/N/ha/anno

a) ciascun ricovero non deve contenere più di:

- 4800 polli;
- 3000 galline ovaiole;
- 5200 faraone;
- 4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
- 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
- 2 500 capponi, oche o tacchini;

b) Per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m²;

Tab 5 Limiti di capi per unità produttiva e superficie totale massima per ogni ricovero di avicoli

I fabbricati rurali: effluenti zootecnici

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

ART. 112 (utilizzo agronomico)

1. **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari **e' soggetta a comunicazione** all'autorita' competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto....

2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali...

I fabbricati rurali: effluenti zootecnici

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

ART. 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi)

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) **provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;**

b) **provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;**

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita

20060407_DM 209_effluenti _ MIPAF

1. Il presente decreto stabilisce, in applicazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 /1999 e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/99 e da piccole aziende agroalimentari.

I fabbricati rurali: effluenti zootecnici

**2006 – DECRETO MINISTERIALE 209 del 7 aprile
2006: Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38
del decreto legislativo n. 152 del 1999.**

**Conferma dei limiti di N per le ZNV e le ZV
(340 e 170 kg N/ha)**

I fabbricati rurali: effluenti zootecnici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R
Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991.

Allegato 2

Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico:

valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	TOTALE	nel liquame		nel letame ^(a)
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
1. stabulazione senza lettiera			101	
2. stabulazione su lettiera				101

Allegato 3

Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA CASTELLO DI CASOLE s.r.l.

Il territorio dell'azienda Castello di Casole s.r.l. è disciplinato da un Piano Regolatore Particolareggiato (P.R.P.), frutto di un complesso percorso di pianificazione attuativa iniziato nel 1999, ed è costituito da più componenti e cioè:

- un Piano Particolareggiato (P.P.);
- un Piano di Recupero (P.d.R.);
- un **Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.)**.

<http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/piani-attuativi/prp-castello-di-casole/>

<http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Relazione%20PMAA%202015-medcom1720.pdf>

<http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Modulo%20provincia%20PMAA%202015-medcom1727.pdf>

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/PRP%202017%20Raffronto%20NTA%202017-2015-signed_signed-signed-medcom22825.pdf

Azienda agricola Fattoria San Giovanni a Castiglioni con valenza di piano attuativo: adozione del PAPMAA e del RAPPORTO AMBIENTALE ai sensi del LR 65/2014 e L.R. 10/2010

Adozione ai sensi dell'art. 111 del PAPMAA avente valore di piano attuativo dell'azienda agricola "Fattoria S.Giovanni a Castiglioni" e del Rapporto Ambientale compresa la Relazione di Sintesi.

<http://www.comune.radda-in-chianti.si.it/it/content/azienda-agricola-fattoria-san-giovanni-castiglioni-con-valenza-di-piano-attuativo-adozione-d>

Valutazione ambientale strategica (VAS)

In data 5 marzo 2016 è entrata in vigore la l.r. n.17 del 25.02.2016 "*Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della l.r. n.22/2015. Modifiche alla l.r. n. 10/2010 e alla l.r. n. 65/2014*"

La **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ai sensi della [Direttiva 2001/42/CE](#) la Vas ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

Valutazione ambientale strategica (VAS)

É invece prevista **la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas,**

➤ per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che **determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;**

➤ per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la Vas obbligatoria;

➤ per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.